

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/448 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2016****che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini**

[notificata con il numero C(2016) 1697]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4 e l'allegato A, parte II, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi o da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (2) La decisione 2003/467/CE della Commissione ⁽²⁾ dispone che gli Stati membri elencati nell'allegato I, capitolo 1 e nell'allegato II, capitolo 1, siano dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi, rispettivamente, per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (3) Malta ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che il suo intero territorio soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Pertanto, Malta dovrebbe figurare negli allegati I e II della decisione 2003/467/CE quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (4) Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

⁽²⁾ Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
FR	Francia
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
HU	Ungheria
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia»;

2) nell'allegato II, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia

Codice ISO	Stato membro
IE	Irlanda
FR	Francia
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia».